

**Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante  
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,  
nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da  
Covid-19 (AC 2500)**

*OSSERVAZIONI E PROPOSTE FEDERDISTRIBUZIONE*

**Audizione Federdistribuzione  
V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione)  
Camera dei Deputati**

29 maggio 2020

## **Premessa**

L'emergenza Covid-19 rappresenta uno **shock senza precedenti per l'economia italiana e mondiale**, un vero e proprio corto circuito combinato di domanda e di offerta.

Il nuovo Global Outlook del Fondo Monetario Internazionale prevede la **peggior contrazione** dal Dopoguerra del **PIL mondiale: -3%**.

Da un recente studio macroeconomico sul settore della Distribuzione in Italia (a cura di "The European House – Ambrosetti": "Quali impatti dell'emergenza Covid-19 sul settore della Distribuzione in Italia", maggio 2020), **si prevede per il 2020 una contrazione del PIL italiano pari a -8,5%**, registrando un -10,4 % con riferimento al settore della Distribuzione.

Questi numeri si declinerebbero con un decremento dei **consumi che, nel solo settore della Distribuzione (alimentare e non alimentare), subirebbero una riduzione del 19,7%**. Particolarmente negativo sarebbe l'andamento dei **consumi non alimentari (stimabili nel -32,7%)**.

La situazione di crisi attuale, legata all'emergenza Covid-19, **mette a rischio la sopravvivenza** di diverse imprese del settore, soprattutto nella Distribuzione non alimentare, pari al **17,8% (81.700)** delle realtà di questo settore.

La contrazione dei ricavi del settore della Distribuzione potrebbe avere **impatti occupazionali assai rilevanti: a fine 2020, gli occupati a rischio nel settore della Distribuzione alimentare e non alimentare potranno essere intorno al 10 %**, pari a circa **226.000 occupati**.

La **Distribuzione non alimentare** risulterebbe la più colpita, **con una quota di occupati pari al 15,7 % (circa 223.000 occupati)**.

Stiamo parlando di un settore, quello del commercio alimentare e non alimentare, che rappresenta un asset economico e strategico per il futuro del Paese, **con 542 miliardi di euro di fatturato generato, oltre 2,3 milioni di occupati e 9,8 miliardi di euro investiti nel solo 2019**.

**La Distribuzione alimentare e non alimentare è infatti il 1° settore (su 99) per investimenti in Italia**. Questo dato spiega da solo quali possano essere i riflessi per il Paese di una crisi di questo comparto, rappresentando un irrinunciabile motore di crescita, occupazione e modernizzazione del sistema economico nazionale.

E' essenziale sostenere la ripresa economica nel modo più accelerato possibile, **sviluppando l'occupazione e gli investimenti e spingendo i consumi**.

Questi ultimi **rappresentano infatti il 60% del nostro PIL** ed i **consumi di beni alimentari e non alimentari** ne rappresentano una **quota del 22 %**.

## **COMMENTO AL DL RILANCIO**

### **FISCALITA'**

Con la riapertura delle attività si è aperta una fase nuova, tutta da immaginare, ed è fondamentale valutarne le diverse implicazioni. C'è un urgente bisogno di una politica attiva per garantire il rilancio economico dei diversi settori e, di conseguenza, dell'intero sistema-Paese, con misure immediate e tempestive.

**Il DL Rilancio sembra** in effetti **più rivolto a tamponare** i danni dell'emergenza. Urgono quindi ulteriori interventi per **un effettivo rilancio delle attività economiche**. Non ci si sofferma in questa sede su tali interventi aggiuntivi, perché dovranno certamente essere oggetto di altri provvedimenti, ma **suggeriamo sin d'ora due riforme a costo zero**, che sono quella delle **semplificazioni**, che deve essere radicale e non di facciata, e un intervento sostanziale sulle **politiche attive del lavoro**, per sostenere l'occupazione.

Il Decreto Rilancio **prevede lo stanziamento di importanti risorse**, con l'obiettivo di fornire liquidità e sostegno al lavoro e all'economia.

Molto positiva la misura prevista all'art. 123 del Decreto, che **sterilizza le clausole di salvaguardia, eliminando definitivamente gli aumenti delle aliquote Iva e accise** a decorrere dal 1° gennaio 2021. Questo è senz'altro un intervento che va nella direzione di non deprimere ulteriormente i consumi in un momento come quello attuale.

### **LAVORO**

Lo scenario occupazionale nel settore della Distribuzione Moderna organizzata durante l'emergenza sanitaria è stato caratterizzato da due distinti fenomeni: da una parte, una sostanziale tenuta occupazionale nel settore alimentare, ad eccezione delle grandi superfici di vendita (ipermercati) nei quali si è registrata una flessione del 20 - 30% delle vendite; dall'altra, il massiccio ricorso alla Cassa Integrazione in Deroga per le vendite non alimentari, drammaticamente impattate dal lockdown dei negozi, che hanno subito un azzeramento delle vendite tra l'inizio di marzo e la metà di maggio, e che concluderanno l'anno 2020 con perdite di fatturato del 30 - 40%.

Secondo i recenti studi di Ambrosetti - the European House la fase di ripartenza del commercio non alimentare, contrassegnata da ingressi contingentati e da una lenta ripresa dei consumi, comporterà un **rischio occupazionale per oltre 220.000 lavoratori** del settore.

Per quanto riguarda il Decreto in esame, non si ravvisa ancora quel "cambio di passo" che consentirebbe di dare una risposta efficace alla crisi occupazionale del settore, né in termini di ampliamento della durata degli ammortizzatori in deroga, né per quanto riguarda la semplificazione procedurale.

In primo luogo, L'art. 70 riconosce ulteriori periodi di integrazione salariale in deroga, che si aggiungono alle nove settimane originariamente previste dal D.L. n. 18/2020, ma che sono contingentati in due tranches da 5 e 4 settimane, fruibili con decorrenze temporali che non garantiscono una copertura continuativa dell'ammortizzatore in deroga per l'intero periodo emergenziale.

Le imprese del settore non alimentare, in regime di lockdown dai primi giorni di marzo, hanno di fatto già esaurito le prime 9 settimane di Cassa Integrazione. La previsione della prima tranche di ulteriori 5 settimane, fruibili consecutivamente alle prime 9 già utilizzate, non consente di raccordarsi senza soluzione di continuità all'ulteriore periodo di integrazione salariale previsto dall'art. 70, pari a 4 settimane, in quanto attivabile solo dal 1° settembre 2020. Resta pertanto un periodo di "scopertura", mediamente di 1 o 2 mesi, che attualmente è privo di strumenti di sostegno al reddito.

Si richiede pertanto una **modifica legislativa che garantisca l'utilizzo dell'ammortizzatore sociale in deroga per tutto il periodo emergenziale, attualmente previsto fino al 31 ottobre 2020**, o quantomeno fino al 31 agosto 2020 consecutivamente.

Qualora le misure di intervento illustrate non siano percorribili, si richiede in subordine che il periodo complessivo di integrazione salariale previsto dall'art. 70, pari ad ulteriori nove settimane, venga concesso in continuità con il precedente e quindi senza alcuna interruzione temporale.

Anche dal punto di vista procedurale il decreto non prevede forme di semplificazione dell'iter autorizzativo della cassa integrazione in deroga; ci si riferisce nello specifico al ripristino dell'obbligo di accordo sindacale, da poco abrogato dalla Legge n. 27/2020, per le aziende che abbiano chiuso l'attività in ottemperanza a provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza da Covid, e al nuovo iter procedurale per la concessione del trattamento: **il Decreto, con esclusivo riferimento alle imprese plurilocalizzate, conferma il farraginoso meccanismo della doppia autorizzazione ministeriale e dell'Inps.**

Viene inoltre introdotta l'auspicata possibilità di ricorrere all'anticipazione dell'integrazione salariale, con successivo conguaglio Inps, ma non sono specificate le modalità operative di tale istituto, rendendone impossibile al momento l'applicabilità. Si auspica pertanto un intervento semplificatorio che consenta anche alle aziende del settore retail un rapido accesso al trattamento.

### QUESTIONE AFFITTI

Pur apprezzando le finalità e i contenuti di alcune delle misure contenute nel **DL Rilancio**, tale provvedimento non affronta pienamente un tema fondamentale, che è quello degli affitti.

La misura del **credito d'imposta per le locazioni**, prevista all'art. 28 del DL Rilancio è oggi **limitata alle micro e piccolissime imprese, escludendo del tutto le altre dimensioni aziendali**.

La misura ha in particolare **del tutto ignorato il comparto del commercio al dettaglio non food di media e grande dimensione**, che ne ha urgente bisogno e che contribuisce, come detto, in modo assai rilevante sulla crescita economia e occupazionale del Paese. Per queste imprese **la voce "affitti" rappresenta il 2° costo operativo per impatto economico**.

**Un intervento a più ampio respiro e, soprattutto, ad ambito soggettivo allargato, che agevoli l'incontro tra** proprietà immobiliari e locatari del settore del commercio **eviterebbe anche la probabile apertura di un immane contenzioso con le proprietà immobiliari**.

Giova rilevare, a tale riguardo, come siano già notizie di cronaca **pronunce e avvio di contenziosi a tappeto sull'argomento**.

Si rende quindi **necessario intervenire sia con riferimento al periodo di lockdown sia per una ridefinizione, quantomeno transitoria, di nuovi valori locativi**, in considerazione delle prospettive di mercato a breve e medio termine, che rendono inattuali e insostenibili i valori di locazione storici.

## **PROPOSTE DI MODIFICA SUGLI AFFITTI**

### **MISURE A COSTO ZERO**

Innanzitutto va rilevato come le misure sulle locazioni previste dal DL Rilancio potrebbero essere **corrette con interventi aggiuntivi a costo zero per lo Stato**. Tali interventi sarebbero fondamentali nel caso di impossibilità oggettiva a pagare i canoni e di rifiuto del proprietario dell'immobile o del concedente di accettare il trasferimento del credito di imposta, che consentirebbe la riduzione del canone. Infatti, va sempre tenuto in considerazione che il credito di imposta ha una sua ragione d'essere se il locatario è in grado di pagare un affitto o, nel caso di trasferimento del credito, se il proprietario intende accordare lo sconto con eventuale accollo del credito di imposta. Se ciò non avviene, la misura diventa inutilizzabile ed entrano in gioco gli sfratti con le relative escussioni fideiussorie.

Per evitare questa deriva, si potrebbero prevedere le seguenti misure:

- **blocco sfratti per morosità**: non si dovrebbe consentire di procedere con l'esecuzione degli sfratti che siano disposti a seguito del mancato pagamento dei canoni di locazione o affitto d'azienda nel periodo di durata dell'emergenza sanitaria, in quanto la morosità in questo caso sarebbe dovuta a causa di forza maggiore. Questa misura dovrebbe rimanere in vigore per un congruo periodo successivo alla fine dell'emergenza;

- **esclusione responsabilità per inadempimento contrattuale e blocco escussione fidejussioni relative ai contratti per l'uso di immobili commerciali (locazione, affitto ramo di azienda, ecc.):** le difficoltà delle imprese nel far fronte al pagamento dei canoni relativi all'utilizzo di immobili commerciali, a causa della crisi di liquidità, potrebbe far scattare la responsabilità per inadempimento contrattuale e le eventuali relative garanzie prestate alla sottoscrizione del contratto. Tuttavia, in considerazione dello stato di crisi e dell'eccezionalità delle condizioni che non consentono agli utilizzatori dell'immobile di provvedere temporaneamente all'assolvimento delle obbligazioni assunte, si dovrebbe prevedere per legge una presunzione legale che escluda la responsabilità per inadempimento nei confronti dei proprietari degli immobili o dei concedenti, per comprovata situazione di emergenza. Allo stesso modo occorre prevedere il blocco dell'escussione fideiussoria e delle garanzie per un periodo adeguato;
- **risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità:** è inoltre necessario prevedere che il significativo calo dei ricavi delle imprese comporti la possibilità di ottenere la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'articolo 1467, c.c. qualora, su richiesta del soggetto che utilizza l'immobile (es. per contratto di locazione o affitto ramo di azienda), non venga accettato dal proprietario o concedente il trasferimento a proprio favore del credito di imposta e quindi la riduzione conseguente del canone per lo stesso valore del credito;
- **cartolarizzazione dei canoni relativi all'uso di immobili commerciali:** si potrebbe introdurre un sistema che consenta di far fronte alla mancanza di liquidità in capo alle imprese che devono sostenere il pagamento di canoni periodici, in quanto svolgono la loro attività utilizzando immobili non di proprietà (es. locazione o affitto di ramo d'azienda). In particolare, si dovrebbe introdurre la possibilità di gestire i pagamenti di tali corrispettivi attraverso un'operazione finanziaria consistente nell'emissione, da parte del debitore del canone, di una nota di riconoscimento del debito pagabile a determinate scadenze dilazionate nel tempo. In caso di cessione delle note a istituti bancari, il credito dovrebbe essere integralmente assistito da garanzia statale.

#### CREDITO DI IMPOSTA SUGLI AFFITTI: AMPLIAMENTO AMBITO SOGGETTIVO

Lo strumento di agevolazione del credito di imposta, cedibile a terzi, così come già individuato nel provvedimento in esame, è certamente quello più idoneo: rileviamo però come **questa importante misura rappresenti di fatto una soluzione molto parziale, che non dà alcuna risposta concreta ad una gran parte di imprese del commercio** danneggiate dal periodo emergenziale.

Per dare forma ad una misura sugli affitti che tenga conto della necessità di ristorare le imprese del commercio di ogni dimensione, che siano rimaste gravemente colpite dalla crisi del Covid-19, si rende **necessario un intervento sulla norma in questione** (art. 28 del DL Rilancio), **estendendo l'agevolazione**, eventualmente con aliquote

differenziate, **a tutti gli operatori commerciali che possano dimostrare un calo del fatturato** di almeno il 50% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Vi sono due ordini di motivi che spingono in questa direzione:

- da una parte, è stato illustrato in premessa il **ruolo che hanno le grandi imprese del commercio nell'economia del Paese**: lo dicono i dati economici e occupazionali, la fiscalità, gli impatti sul territorio e gli effetti sull'indotto. Le grandi imprese del commercio sono quelle che possono fare la differenza. Non tenere conto di questo, significa rischiare di ritrovarsi ben presto con conseguenze economiche e occupazionali disastrose, considerato che la ripresa delle attività si prospetta, inevitabilmente, lenta ed estremamente difficile per un periodo medio/lungo;
- **le coperture necessarie ad un'applicazione estensiva di questa misura sarebbero di impatto contenuto**, considerando le risorse già stanziare che coinvolgono tutti i diversi settori (1,4 miliardi di euro).

Ci sono degli elementi oggettivi che consentono di approssimare l'onere di un'estensione della norma al commercio al dettaglio non food con fatturato superiore a 5 milioni di euro.

La norma si applica infatti ad una moltitudine di attività economiche, oltre che al commercio (ingrosso, pubblici esercizi, alberghi di ogni dimensione, cinema, palestre, attività artigianali e produttive etc). Il solo commercio al dettaglio ne rappresenta certamente una parte non predominante.

Considerato che le imprese commerciali del non food classificate nella Distribuzione Moderna Organizzata rappresentano circa il 50 % del fatturato totale del settore commercio non food, è possibile stimare intorno al 65 - 70% la quota di fatturato delle imprese distributive al dettaglio non food sopra i 5 milioni di euro.

Se andiamo a calare questi numeri sul monte canoni, vanno tenute presenti le seguenti proporzioni: le vendite a metro quadrato della distribuzione moderna organizzata valgono intorno a 2,5 volte quelle dei piccoli (con meno mq locati in proporzione).

Il costo locativo a metro quadrato per le superfici maggiori è mediamente la metà di quelle piccole. La Distribuzione Moderna Organizzata comprende inoltre parecchio franchising, prevalentemente con operatori con fatturati inferiori a 5 milioni, quindi già ricompresi nell'attuale misura.

Si può quindi in definitiva stimare che nell'ambito del commercio non food, il monte canoni delle imprese sopra i 5 milioni di euro valga intorno al 30% dei canoni complessivi del commercio non food.

Stimare poi quanto pesi il commercio al dettaglio non food sull'universo dei beneficiari non è semplice, ma certamente non può essere in alcun modo predominante, considerato anche che gli alberghi sono già ricompresi della

misura senza limiti dimensionali. L'impatto sarebbe quindi assai marginale rispetto al costo totale della misura.

**Accanto all'estensione della misura sul credito di imposta anche alle imprese del commercio non food di maggiori dimensioni**, si ritiene necessario anche **eliminare la differenziazione prevista tra locazione e affitti d'azienda**. Pur avendo natura contrattuale diversa, nella prassi commerciale le due fattispecie sono del tutto assimilabili. Un'eventuale differenziazione dovrebbe essere, del caso, molto più contenuta.

Gli interventi possibili potrebbero sintetizzarsi come segue:

- **estendere l'applicabilità della misura a tutti gli operatori del commercio non alimentare di qualunque dimensione**, purché abbiano subito una rilevante riduzione dei ricavi rispetto al precedente periodo di riferimento;
- **eliminare la differenziazione di aliquota tra locazione e affitto d'azienda, strumento, quest'ultimo, ampiamente utilizzato nella prassi commerciale**. Si eviterebbe in tal modo una immotivata penalizzazione a danno di quegli operatori del commercio che utilizzano immobili per l'esercizio dell'attività di impresa, e quindi con la stessa finalità della locazione, solo sulla base di una formula contrattuale differente. Un'eventuale differenziazione, peraltro, come detto non motivata, dovrebbe essere, del caso, molto più contenuta;

In subordine:

- prevedere eventualmente un'aliquota differenziata di credito di imposta a seconda del fatturato dell'impresa;
- prevedere eventualmente l'innalzamento della percentuale relativa al requisito della perdita di volume d'affari rispetto al periodo di riferimento precedente (attualmente di almeno il 50%);
- valutare l'eventuale identificazione di un valore economico massimo utilizzabile dall'impresa come credito di imposta, che però deve risultare non inferiore ad un importo ragionevolmente utile a ristorare l'impresa dal grave danno subito dalla situazione di emergenza.

## **2. Ulteriori proposte di modifica al DL Rilancio**

Si ritiene inoltre necessario prevedere, in sede di conversione in legge, alcune ulteriori misure a sostegno del settore commerciale.

In particolare si propone:



- **ampliamento del credito d'imposta per le spese di sanificazione e adeguamento degli ambienti:** le vigenti disposizioni normative (art. 64 del Decreto Cura Italia, art. 30 del Decreto Liquidità e artt. 120 e 125 del Decreto Rilancio) prevedono delle agevolazioni sotto forma di crediti di imposta per la sanificazione e l'adeguamento degli ambienti di lavoro, nonché per le spese relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. **Le imprese devono infatti sostenere costi assai rilevanti** per eseguire l'adeguamento e la sanificazione degli ambienti e per dotarsi dei necessari strumenti di protezione, soprattutto in quei settori, come la distribuzione commerciale, caratterizzati dal costante contatto con il pubblico e che hanno necessità di procedere alla sanificazione continua di moltissimi ambienti (uffici, punti vendita, depositi, magazzini, ecc.). La quasi totalità delle imprese del settore della Distribuzione alimentare e non alimentare ha registrato **voci di costo aggiuntive** come conseguenza delle misure di sicurezza anti-contagio, con un incremento tra il **2% e il 4%** delle spese legate alla gestione dei punti vendita. **Le agevolazioni, così come oggi previste, risultano del tutto insufficienti a ristorare anche solo in parte questi costi a carico delle aziende:** pertanto è necessario un significativo ripensamento di queste misure, prevedendo che **i limiti di spesa previsti siano applicabili almeno ad ogni sede operativa/unità locale dell'impresa.** In particolare, nel caso delle disposizioni contenute nel Decreto Rilancio, occorrerebbe **specificare che il limite del credito di imposta di 80.000 euro**, per le spese sostenute nel 2020 in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 (es. rifacimento di spogliatoi e mense, realizzazione di spazi ingressi e spazi comuni, acquisto di arredi di sicurezza, ecc.), **sia riferibile ad ogni singola unità locale. Allo stesso modo**, questo riferimento dovrebbe essere previsto in relazione al successivo **art. 125, che prevede un limite massimo del credito d'imposta pari a 60.000 euro** per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto di dispositivi necessari a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti;
- **accesso agevolato al credito:** a causa delle lungaggini burocratiche e dei consueti tempi indefiniti di istruttoria da parte degli istituti di credito, l'art. 1 del decreto Liquidità rischia di non raggiungere gli obiettivi fissati, ossia garantire tempestivamente la necessaria liquidità alle imprese colpite dalla crisi in corso. Occorre quindi definire per legge un termine massimo (30 giorni) di durata della procedura di concessione del finanziamento di cui al comma 7 del citato art. 1, in modo che la stessa possa concludersi in tempi certi e rapidi.

Per una maggiore efficacia delle misure di cui all'art. 1 è inoltre necessario che si stabilisca come i nuovi finanziamenti possano essere utilizzati anche per estinguere precedenti esposizioni debitorie di natura finanziaria, nell'ambito di un piano funzionale al mantenimento o al recupero dell'equilibrio economico e finanziario e alla ripresa della normale operatività aziendale. In tale caso, affinché il beneficiario possa ottenere il finanziamento, è necessario dimostrare di non aver una situazione di crisi pregressa all'insorgere dell'emergenza epidemiologica in corso, come peraltro già previsto dalla stessa norma (art. 1, comma 2, lett. b: *Le garanzie ... sono rilasciate alle seguenti condizioni ... b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava*

*nella categoria delle imprese in difficoltà ... e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea);*

- **deducibilità integrale interessi passivi:** le attuali disposizioni normative (art. 96 del TUIR) prevedono limiti di deducibilità, ai fini Ires, degli interessi passivi riguardanti i finanziamenti. Alla luce dell'emergenza sanitaria in corso, tale limitazione costituisce una restrizione ingiustificata per gli operatori economici che hanno subito un rilevante calo dei ricavi (almeno il 30%) e che, per la mancanza di vendite, hanno necessità di ricorrere al credito per far fronte ad esigenze finanziarie e di liquidità. È dunque necessario escludere dalla disciplina prevista dal summenzionato articolo 96 gli interessi passivi per finanziamenti ottenuti in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Tali interessi devono quindi poter essere dedotti integralmente dalle imprese dei settori in crisi e quindi del commercio al dettaglio non food.

## **Emendamenti**

### **Indice**

- 1. Ampliamento del credito d'imposta per le locazioni**
- 2. Credito d'imposta locazioni per le imprese di maggiori dimensioni**
- 3. Incremento del calo di fatturato per l'applicazione del credito d'imposta locazione alle imprese di maggiori dimensioni**
- 4. Sospensione dell'avvio delle procedure di sfratto per le locazioni commerciali**
- 5. Inadempimenti contrattuali**
- 6. Risoluzione di diritto dei contratti di uso di immobili commerciali per eccessiva onerosità**
- 7. Cartolarizzazione dei canoni relativi all'uso di immobili commerciali**
- 8. Ampliamento del credito d'imposta per le spese di sanificazione e adeguamento degli ambienti**
- 9. Semplificazione delle procedure per l'accesso al credito**
- 10. Finanziamenti agevolati anche per estinzione di precedenti esposizioni debitorie**
- 11. Deducibilità integrale degli interessi passivi**
- 12. Modifiche in tema di trattamenti di integrazione salariale in deroga**

## **1. AMPLIAMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LE LOCAZIONI**

*All'articolo 28 sono apportate le seguenti modificazioni:*

- *al comma 2 le parole << 30 per cento >> sono sostituite dalle seguenti: <<60 per cento>>;*
- *al comma 3, dopo le parole << strutture alberghiere e agrituristiche >> e prima delle parole <<indipendentemente dal volume di affari>> sono inserite le seguenti: << , nonché agli esercizi commerciali al dettaglio di prodotti non alimentari>>.*

### MOTIVAZIONE

La proposta emendativa mira ad ampliare l'ambito soggettivo di applicazione del credito d'imposta sulle locazioni a tutte le imprese del commercio non alimentare, indipendentemente dalla dimensione aziendale, purché siano rispettati i requisiti relativi alla perdita di fatturato registrata nel periodo di riferimento e già previsti nella disposizione che si intende emendare. La misura consentirebbe di ristorare in parte questi operatori dalla grave situazione di crisi in cui si sono venuti a trovare. Nell'ambito soggettivo si andrebbero ad includere anche le imprese della distribuzione dei settori non *food* (abbigliamento, bricolage, elettronica, sport, profumerie, mobili e arredamento ecc.) con fatturato superiore a 5 milioni di euro, che abbiano subito cali di fatturato di almeno il 50%, subendo danni economici gravissimi a causa della crisi. Le locazioni rappresentano per queste realtà una voce di costo di assoluta priorità, in tutti i diversi comparti merceologici. La misura cerca quindi di riequilibrare l'assetto dell'intervento normativo del DL Rilancio, anche tenendo conto che un intervento a più ampio respiro e, soprattutto, ad ambito soggettivo allargato, eviterebbe la probabile apertura di un gigantesco contenzioso con le proprietà immobiliari. Si propone, quindi, con l'emendamento in questione, di fare in modo che le misure agevolative di cui al Decreto Rilancio in tema di credito d'imposta per gli affitti, si applichino a tutte le imprese del commercio al dettaglio non alimentare, a prescindere dal volume di affari.

Si propone altresì di eliminare la differenziazione di aliquota tra locazione (60%) e affitto d'azienda (30%), strumento, quest'ultimo, ampiamente utilizzato nella prassi commerciale. Si eviterebbe in tal modo una immotivata penalizzazione a danno di quegli operatori del commercio che utilizzano immobili per l'esercizio dell'attività di impresa, e quindi con la stessa finalità della locazione, solo sulla base di una formula contrattuale differente.

## **2. CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI PER LE IMPRESE DI MAGGIORI DIMENSIONI**

*All'articolo 28, comma 3, è aggiunto infine il seguente periodo:*

*<< Il credito di cui al periodo precedente spetta anche agli esercizi commerciali al dettaglio di prodotti non alimentari nella misura del 50 per cento, qualora il volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente sia superiore ai 5 milioni di euro. >>.*

### MOTIVAZIONE

La proposta emendativa mira ad ampliare l'ambito soggettivo di applicazione del credito d'imposta sulle locazioni a tutte le imprese del commercio non alimentare, indipendentemente dalla dimensione aziendale, purché siano rispettati i requisiti relativi alla perdita di fatturato registrata nel periodo di riferimento e già previsti nella disposizione che si intende emendare. La misura consentirebbe di ristorare in parte questi operatori dalla grave situazione di crisi in cui si sono venuti a trovare. Nell'ambito soggettivo si andrebbero ad includere anche le imprese della distribuzione dei settori non *food* (abbigliamento, bricolage, elettronica, sport, profumerie, mobili e arredamento ecc.) con fatturato superiore a 5 milioni di euro, che abbiano subito cali di fatturato di almeno il 50 %, subendo danni economici gravissimi a causa della crisi. Le locazioni rappresentano per queste realtà una voce di costo di assoluta priorità, in tutti i diversi comparti merceologici. La misura cerca quindi di riequilibrare l'assetto dell'intervento normativo del DL Rilancio, anche tenendo conto che un intervento a più ampio respiro e, soprattutto, ad ambito soggettivo allargato, eviterebbe la probabile apertura di un gigantesco contenzioso con le proprietà immobiliari. Si propone, quindi, con l'emendamento in questione, di fare in modo che le misure agevolative di cui al Decreto Rilancio in tema di credito d'imposta per gli affitti, si applichino a tutte le imprese del commercio al dettaglio non alimentare, a prescindere dal volume di affari. Qualora il volume di affari di tali imprese sia superiore a i 5 milioni di euro, il credito spetterebbe nella misura del 50%.

### **3. INCREMENTO DEL CALO DI FATTURATO PER L'APPLICAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONE ALLE IMPRESE DI MAGGIORI DIMENSIONI**

*All'articolo 28 sono apportate le seguenti modificazioni:*

- *al comma 3, dopo le parole << strutture alberghiere e agrituristiche >> e prima delle parole << indipendentemente dal volume di affari >> sono inserite le seguenti: << , nonché agli esercizi commerciali al dettaglio di prodotti non alimentari >>;*
- *al comma 5 è aggiunto infine il seguente periodo: << Per gli esercizi commerciali al dettaglio di prodotti non alimentari con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 60 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.*

#### MOTIVAZIONE

La proposta emendativa mira ad ampliare l'ambito soggettivo di applicazione del credito d'imposta sulle locazioni a tutte le imprese del commercio non alimentare, indipendentemente dalla dimensione aziendale, purché siano rispettati i requisiti relativi alla perdita di fatturato registrata nel periodo di riferimento e già previsti nella disposizione che si intende emendare. La misura consentirebbe di ristorare in parte questi operatori dalla grave situazione di crisi in cui si sono venuti a trovare. Nell'ambito soggettivo si andrebbero ad includere anche le imprese della distribuzione dei settori non *food* (abbigliamento, bricolage, elettronica, sport, profumerie, mobili e arredamento ecc.) con fatturato superiore a 5 milioni di euro, che abbiano subito cali di fatturato di almeno il 50 %, subendo danni economici gravissimi a causa della crisi. Le locazioni rappresentano per queste realtà una voce di costo di assoluta priorità, in tutti i diversi comparti merceologici. La misura cerca quindi di riequilibrare l'assetto dell'intervento normativo del DL Rilancio, anche tenendo conto che un intervento a più ampio respiro e, soprattutto, ad ambito soggettivo allargato, eviterebbe la probabile apertura di un gigantesco contenzioso con le proprietà immobiliari. Si propone, quindi, con l'emendamento in questione, di fare in modo che le misure agevolative di cui al Decreto Rilancio in tema di credito d'imposta per gli affitti, si applichino a tutte le imprese del commercio al dettaglio non alimentare, a prescindere dal volume di affari. Qualora tale volume d'affari sia superiore a 5 milioni di euro, il credito è concesso solo alle imprese commerciali che abbiano subito un più significativo calo dei ricavi (almeno del 60%).

#### **4. SOSPENSIONE DELL'AVVIO DELLE PROCEDURE DI SFRATTO PER LE LOCAZIONI COMMERCIALI**

*Dopo l'articolo 28 è inserito il seguente:*

*28-bis. All'articolo 103, comma 6 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:*

*<< Relativamente gli immobili ad uso non abitativo, sono sospesi fino al 1° gennaio 2021 i procedimenti di intimazione di sfratto per morosità di cui all'art. 658 c.p.c., in relazione ai canoni non pagati nel periodo compreso tra il mese di marzo 2020 e il mese di dicembre 2020. La disposizione di cui al periodo precedente si applica ai locatari di immobili strumentali che svolgono attività commerciale e che hanno subito, nei mesi di marzo e aprile 2020, una diminuzione dei ricavi o dei compensi pari almeno al 50 per cento rispetto agli stessi mesi del precedente periodo di imposta. >>.*

#### MOTIVAZIONE

La proposta emendativa in oggetto è finalizzata sostenere gli operatori economici che svolgono la propria attività all'interno di locali che posseggono in qualità di conduttori di un contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo e che, in ragione dell'emergenza sanitaria attualmente in corso, stanno subendo drastici cali di fatturato. In particolare, l'emendamento mira ad estendere la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili disposta dal comma 6 dell'art. 103 DL 18/2020 (fino al 31 dicembre 2020) anche agli atti di intimazione di sfratto per morosità che, ai sensi dell'art. 658 c.p.c. risultano propedeutici per l'avvio delle procedure esecutive di rilascio degli immobili per il caso di mancato pagamento dei canoni di locazione a decorrere dal mese di marzo 2020 e fino al mese di dicembre 2020. Tale previsione è giustificata dalla difficoltà delle imprese nel far fronte al pagamento dei canoni che, qualora sfoci in una vera e propria morosità, si presume causata dalla stessa emergenza sanitaria che costituisce una circostanza oggettiva eccezionale ed imprevedibile non imputabile al debitore.

## **5. INADEMPIMENTI CONTRATTUALI**

*Dopo l'articolo 28 è inserito il seguente:*

*28-bis. All'articolo 91 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 1 è sostituito con il seguente:*

*<< 1. All'articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:*

*"6-bis. All'articolo 3 del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente: "6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.*

*6-ter. Nei rapporti contrattuali, aventi ad oggetto la detenzione, la concessione in uso e la locazione di immobili ad uso commerciale, posti in essere anche in dipendenza di contratti di affitto di azienda o di ramo di azienda, di vendita con patto di riservato dominio, si presume l'esclusione della responsabilità del debitore in caso di mancato, ritardato o inesatto adempimento anche secondo quanto previsto dal precedente comma 6-bis.*

*6-quater. Nei casi previsti dai precedenti commi 6-bis e 6-ter, il pagamento delle somme di denaro dovute è comunque effettuato, anche in forma dilazionata, entro i 12 mesi successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza. Nel periodo in cui sono sospese le erogazioni delle somme dovute è contestualmente sospesa la escussione delle eventuali garanzie contrattualmente previste per il mancato pagamento delle suddette somme.*

*6-quinquies. In base alla presunzione di cui al comma 6-ter, le somme eventualmente non percepite, derivanti dai contratti di cui al medesimo comma, non concorrono a formare il reddito complessivo del locatore nel periodo d'imposta di riferimento. Gli stessi redditi, percepiti entro i 12 mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza, sono assoggettati, nel periodo d'imposta di riferimento, a tassazione separata con applicazione di aliquota del 10 per cento.*

*6-sexies. Le disposizioni dei commi da 6-ter a 6-quinquies si applicano ai soggetti che svolgono un'attività commerciale e che hanno subito, nei mesi di marzo e aprile 2020, una diminuzione dei ricavi o dei compensi pari almeno al 50 per cento rispetto agli stessi mesi del precedente periodo di imposta". >>.*

### **MOTIVAZIONE**

In questo momento di crisi per le imprese, la necessaria adozione delle misure di contenimento del contagio ha determinato gravi ripercussioni anche nel settore del commercio, sia per le attività soggette ad obbligo di sospensione che per quelle che, pur potendo normativamente proseguire, hanno subito un drastico calo del fatturato, di fatto azzerato. Le imprese in moltissimi casi sono impossibilitate ad adempiere ai propri obblighi contrattuali di pagamento, in particolare nei confronti dei proprietari degli immobili commerciali presso cui esercitano la propria attività. La previsione contenuta nel d.l. n. 18/2020, come convertito nella legge 27/2020, non appare sufficiente per mettere al riparo tali soggetti dalle conseguenze di un possibile inadempimento, pertanto, si propone di introdurre una presunzione legale che escluda la responsabilità per inadempimento nei confronti dei proprietari degli immobili. Inoltre, al fine di contemperare la necessità di non pregiudicare eccessivamente le legittime aspettative dei proprietari, si prevede l'obbligo a carico del debitore inadempiente, in tutti i casi in cui l'impossibilità dell'adempimento risulti solo temporanea o parziale, di corrispondere comunque le somme da questi dovute, entro 12 mesi dalla cessazione dello stato di emergenza. Nel medesimo arco di tempo è sospesa la possibilità di escutere le eventuali garanzie contrattualmente previste. Inoltre, il nuovo comma 6-quinquies introduce un meccanismo mirato, sia ad evitare in capo agli stessi la tassazione dei canoni non percepiti, sia ad assoggettare a tassazione separata gli stessi emolumenti con riferimento al periodo d'imposta in cui è avvenuta la percezione. Si propone infine che le disposizioni emendate siano applicabili a tutti gli operatori che hanno subito una grave perdita di fatturato (50%) rispetto ai mesi di marzo e aprile dell'anno precedente.



## **6. RISOLUZIONE DI DIRITTO DEI CONTRATTI DI USO DI IMMOBILI COMMERCIALI PER ECCESSIVA ONEROSITÀ**

*Dopo l'articolo 28 è inserito il seguente:*

*28-bis. 1. Nei confronti degli utilizzatori di immobili strumentali che svolgono attività commerciale, la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 1467 del codice civile, opera di diritto qualora entro dieci giorni dalla domanda inoltrata dall'utilizzatore, non venga offerta un'equa modifica delle condizioni contrattuali, ai sensi del terzo comma dell'articolo 1467 del codice civile.*

*2. Le condizioni contrattuali si considerano equamente modificate qualora venga offerta, per un periodo non inferiore a sei mesi decorrenti dal mese di marzo 2020, una riduzione percentuale del corrispettivo periodico pari al 30 per cento. In caso di risoluzione del contratto, la parte che l'ha domandata ha diritto di continuare ad utilizzare i locali fino al compimento del quarto mese successivo alla domanda di modifica delle condizioni contrattuali, corrispondendo all'altra parte, per il periodo intercorrente tra la cessazione dell'attività e la cessazione dell'utilizzo dei locali, un'indennità pari ad almeno il 70 per cento del canone contrattualmente concordato.*

*3. È fatta salva la possibilità per gli utilizzatori degli immobili di cui al comma 1 di rinunciare alla risoluzione di diritto del contratto anche qualora non venga offerta l'equa modifica delle condizioni contrattuali secondo quanto stabilito al comma 2.*

*4. Al soggetto che concede la riduzione di cui ai commi 1 e 2 è attribuito un credito d'imposta pari all'importo della riduzione concessa.*

*5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli utilizzatori di immobili strumentali che svolgono attività commerciale e che hanno subito, nei mesi di marzo e aprile 2020, una diminuzione dei ricavi o dei compensi pari almeno al 50 per cento rispetto agli stessi mesi del precedente periodo di imposta.*

### MOTIVAZIONI

La mancanza di ricavi che il periodo di emergenza sta provocando per le imprese commerciali dovrebbe comportare l'applicazione di diritto della risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1467, c.c. qualora, su richiesta dell'utilizzatore dell'immobile commerciale (es. in caso di locazione, affitto ramo d'azienda, ecc.) non venga offerta un'equa riduzione del canone (almeno il 30%), per un periodo di almeno 6 mesi a decorrere da marzo 2020. Come incentivo per il soggetto che concede la riduzione, si potrebbe prevedere che allo stesso sia attribuito un credito d'imposta pari all'importo della riduzione concessa. In ogni caso all'utilizzatore dell'immobile è concessa la facoltà di rinunciare alla risoluzione di diritto.

## **7. CARTOLARIZZAZIONE DEI CANONI RELATIVI ALL'USO DI IMMOBILI COMMERCIALI**

*Dopo l'articolo 28 è inserito il seguente:*

*28-bis. 1. Il pagamento del corrispettivo periodico, comunque denominato o causalmente riferito, per il godimento di immobili adibiti all'esercizio di attività commerciali al dettaglio di prodotti non alimentari viene effettuato, a partire dal mese di aprile 2020 e fino al terzo mese successivo alla cessazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, mediante l'emissione da parte del debitore ed a favore del creditore di un atto di riconoscimento di debito che indichi, oltre agli estremi del creditore e del debitore, il contratto in forza del quale sorge l'obbligazione, la data in cui esso è stato stipulato e l'immobile cui si riferisce, l'importo del corrispettivo, comprensivo di tutte le spese ed oneri ad esso accessivi, ed il periodo di tempo per il quale esso è dovuto.*

*2. Ciascun atto di riconoscimento di debito è pagabile su di un periodo di ventiquattro mesi in rate di periodicità eguale a quella del contratto sottostante e linearmente crescenti in maniera costante in modo che l'importo complessivamente corrisposto al diciottesimo mese sia pari al 50 per cento dell'importo della nota. Il periodo di pagamento inizia a decorrere a partire dal termine del quarto mese successivo alla cessazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il pagamento dilazionato secondo quanto previsto dal presente comma non è produttivo di interessi a favore del creditore.*

*3. Qualora le note vengano cedute pro soluto ad una banca o ad un'istituzione finanziaria sottoposta a regolazione e vigilanza ai sensi delle leggi vigenti in materia bancaria o finanziaria, per un corrispettivo non inferiore al 90 per cento del valore nominale del debito residuo, il credito riveniente al cessionario è integralmente assistito da garanzia statale, prestata a titolo di fidejussione, ai sensi dell'articolo 1936 e ss. del codice civile, senza il beneficio della preventiva escussione del debitore principale.*

### MOTIVAZIONE

Al fine di far fronte alla mancanza di liquidità in capo alle imprese del commercio al dettaglio non alimentare, che svolgono la loro attività utilizzando immobili commerciali non di proprietà (es. in caso di locazione o affitto di ramo d'azienda), l'emendamento introduce un sistema di "cartolarizzazione" dei canoni pagati per l'utilizzo di questi immobili. In particolare, si tratta di un'operazione finanziaria attraverso la quale il debitore del canone emette una nota di riconoscimento del debito pagabile a determinate scadenze dilazionate nel tempo. In caso di cessione delle note a istituti bancari, il credito è integralmente assistito da garanzia statale.

## **8. AMPLIAMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI**

*All'articolo 120, comma 1 dopo le parole << per un massimo di 80.000 euro >> e prima delle parole << in relazione agli interventi necessari >> sono inserite le seguenti: << per ciascuna sede operativa o unità locale, >>.*

*All'articolo 125, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: << Il credito di imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascuna sede operativa o unità locale. >>*

### MOTIVAZIONE

Le vigenti disposizioni normative (art. 64 del Decreto Cura Italia, art. 30 del Decreto Liquidità e artt. 120 e 125 del Decreto Rilancio) prevedono delle agevolazioni sottoforma di crediti di imposta per la sanificazione e l'adeguamento degli ambienti di lavoro, nonché per le spese relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Le imprese tuttavia devono sostenere costi assai rilevanti per eseguire l'adeguamento e la sanificazione degli ambienti e per dotarsi dei necessari strumenti di protezione, soprattutto in quei settori, come la distribuzione commerciale, caratterizzati dal costante contatto con il pubblico e che hanno necessità di procedere alla sanificazione continua di moltissimi ambienti (uffici, punti vendita, depositi, magazzini, ecc.). Le agevolazioni, così come oggi previste, risultano del tutto insufficienti a sostenere i costi a carico delle aziende: pertanto si propone di prevedere che i limiti di spesa siano applicabili ad ogni sede operativa o unità locale. In particolare, nel caso delle disposizioni contenute nel Decreto Rilancio, occorre specificare che il limite del credito di imposta di 80.000 euro, per le spese sostenute nel 2020 in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 (es. rifacimento di spogliatoi e mense, realizzazione di spazi ingressi e spazi comuni, acquisto di arredi di sicurezza, ecc.), è riferibile alla singola unità locale dell'impresa. Allo stesso modo questo riferimento deve essere previsto in relazione al successivo art. 125 che prevede un limite massimo del credito d'imposta pari a 60.000 euro per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto di dispositivi necessari a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

## **9. SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'ACCESSO AL CREDITO**

*Dopo l'articolo 52 è inserito il seguente:*

*52-bis. All'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, dopo il comma 7, è inserito il seguente: << 7-bis. La procedura di concessione del finanziamento di cui al comma precedente deve concludersi entro il termine di trenta giorni, a decorrere dalla data di invio della richiesta da parte dell'impresa interessata all'erogazione del finanziamento. >>*

### MOTIVAZIONE

L'emendamento in esame pone l'obiettivo di accelerare e semplificare le procedure per l'ottenimento dei finanziamenti agevolati di cui all'art. 1 del d.l. n. 23/2020, al fine di garantire tempestivamente la necessaria liquidità alle imprese colpite dalla crisi in corso. Si propone quindi la definizione per legge di un termine massimo (30 giorni) di durata della procedura di concessione del finanziamento di cui al comma 7 del citato art. 1, in modo che la stessa possa concludersi in tempi certi e rapidi.

## **10. FINANZIAMENTI AGEVOLATI ANCHE PER ESTINZIONE DI PRECEDENTI ESPOSIZIONI DEBITORIE**

*Dopo l'articolo 52 è inserito il seguente:*

*52-bis. All'articolo 1, comma 2 lett. g) del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, è aggiunto infine il seguente periodo: << I nuovi finanziamenti potranno essere utilizzati anche per estinguere precedenti esposizioni debitorie di natura finanziaria, nell'ambito di un piano funzionale al mantenimento o al recupero dell'equilibrio economico e finanziario e alla ripresa della normale operatività aziendale, a condizione che alla data del 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà, come previsto alla precedente lettera b) ai fini del rilascio della garanzia di cui al comma 1 della presente articolo. >>*

### MOTIVAZIONE

Per una maggiore efficacia delle misure di cui all'art. 1 del d.l. n. 23/2020 (c.d. decreto Liquidità) per l'accesso agevolato al credito da parte delle imprese, si propone una modifica normativa che stabilisca come i nuovi finanziamenti possano essere utilizzati anche per estinguere precedenti esposizioni debitorie di natura finanziaria, nell'ambito di un piano funzionale al mantenimento o al recupero dell'equilibrio economico e finanziario e alla ripresa della normale operatività aziendale. In tale caso, affinché il beneficiario possa ottenere il finanziamento, occorre dimostrare di non aver una situazione di crisi pregressa all'insorgere dell'emergenza epidemiologica in corso, come peraltro già previsto dalla stessa norma ai fini del rilascio della garanzia (art. 1, comma 2, lett. b: *Le garanzie ... sono rilasciate alle seguenti condizioni ... b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ... e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea*).

## **11. DEDUCIBILITA' INTEGRALE INTERESSI PASSIVI**

*Dopo l'articolo 52 è inserito il seguente:*

*52-bis. << 1. Per i titolari di reddito di impresa che hanno la sede nel territorio dello Stato e che svolgano attività commerciale avente ad oggetto la vendita al dettaglio di beni non alimentari, gli interessi passivi relativi a finanziamenti ottenuti a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 96 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917.*

*2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai soggetti che hanno subito un decremento dei ricavi derivanti dalla vendita di prodotti non alimentari pari almeno al 30 per cento nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del precedente periodo di imposta.*

*>>*

### MOTIVAZIONE

Le attuali disposizioni normative (art. 96 del TUIR) prevedono limiti di deducibilità, ai fini Ires, degli interessi passivi riguardanti i finanziamenti. Alla luce dell'emergenza sanitaria in corso, tale limitazione costituisce una restrizione ingiustificata per gli operatori economici, con particolare riferimento a quelli operanti nel settore del commercio al dettaglio non alimentare che hanno subito un consistente calo dei ricavi (almeno il 30%) e che, per la mancanza di vendite, hanno la necessità di ricorrere al credito per far fronte ad esigenze finanziarie e di liquidità. Si propone dunque di escludere dalla disciplina prevista dal summenzionato articolo 96 gli interessi passivi per finanziamenti ottenuti in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Tali interessi devono quindi poter essere dedotti integralmente dalle imprese dei settori in crisi e, quindi, del commercio al dettaglio non food.

## **12. MODIFICHE IN TEMA DI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE IN DEROGA**

All'articolo 70, comma 1, lettera a) dopo le parole "fino alla durata massima di 14 settimane" è inserito il seguente periodo:

*"Per i datori di lavoro del settore commercio con più di 50 dipendenti con unità produttive site in più regioni o province autonome ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane è possibile usufruire del trattamento di cassa integrazione salariale in deroga per un periodo complessivo e continuativo decorrente dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020"*

Conseguentemente, all'art. 71, comma 1, capoverso "Art. 22-ter (Ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali)" dopo le parole "trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 22, comma 1, secondo periodo" è inserito il seguente periodo:

*"l'estensione del periodo massimo di durata dei trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 22, comma 1, quinto periodo"*

### MOTIVAZIONE

L'art. 70 riconosce ulteriori periodi di integrazione salariale in deroga, che si aggiungono alle nove settimane originariamente previste dal D.L. n. 18/2020, ma che sono contingentati in due tranches da 5 e 4 settimane, fruibili con decorrenze temporali che non garantiscono una copertura continuativa dell'ammortizzatore in deroga per l'intero periodo emergenziale.

Le imprese del settore non alimentare, in regime di *lockdown* dai primi giorni di marzo, hanno di fatto già esaurito le prime 9 settimane di Cassa Integrazione. La previsione della prima tranche di ulteriori 5 settimane, fruibili consecutivamente alle prime 9 già utilizzate, non consente di raccordarsi senza soluzione di continuità all'ulteriore periodo di integrazione salariale previsto dall'art. 70, pari a 4 settimane, in quanto attivabile solo dal 1° settembre 2020. Resta pertanto un periodo di "scopertura", mediamente di 1 o 2 mesi, che attualmente è privo di strumenti di sostegno al reddito.

Si richiede pertanto una modifica legislativa che garantisca l'utilizzo dell'ammortizzatore sociale in deroga consecutivamente per tutto il periodo emergenziale, attualmente previsto fino al 31 ottobre 2020.